



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 – 05 DICEMBRE 2025

Riunione del 26 novembre 2025

33.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Quimi Catalan Davide Steven

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*-Sig. **QUIMI CATALAN DAVIDE STEVEN**: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., venendo meno ai propri doveri di formatore derivanti dalla qualifica rivestita di allenatore giovanile, adottato nei confronti di un'atleta minorenni comportamenti discriminatori, emarginandola tanto negli allenamenti quanto nello svolgimento dell'attività agonistica, ingiustificabili con scelte di carattere tecnico anche per la giovanissima età dell'atleta e per le finalità proprie dell'attività svolta in ambito federale.*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione n. 23 del 14.03.2025 con la quale il Safeguarding Office Federale trasmetteva alla Procura un esposto presentato dai genitori di un'atleta minorenni, tesserata con il sodalizio Spes Mentana, a mezzo del quale si denunciavano alcuni comportamenti attribuiti al tecnico Quimi Catalan Davide Steven da ritenersi, secondo gli esponenti, illeciti e comunque contrari all'interesse ed al benessere della loro figlia minorenni e di altre atlete del medesimo sodalizio.

Assumono i genitori esponenti che a seguito di un infortunio subito dalla giovane atleta durante la stagione 2023/2024 erano insorti contrasti con il succitato tecnico il quale riteneva non giustificato lo stop all'attività imposto dai medici ed insisteva per una ripresa meno cauta, offrendosi addirittura di



pagare di persona il costo di una nuova visita specialistica che potesse avviare l'atleta ad un recupero immediato.

Dinanzi al rifiuto dei genitori, il tecnico avrebbe assunto un atteggiamento ritorsivo e discriminatorio sia nei confronti della ragazza che degli stessi genitori, entrambi peraltro dirigenti dello stesso sodalizio di tesseramento della figlia.

Per di più, sempre secondo i genitori esponenti, il tecnico avrebbe assunto comportamenti ostruzionistici anche nei riguardi di altre atlete, privilegiando quelle da lui ritenute più valide e trascurando le altre e soprattutto manifestando in modo esagerato e sproporzionato il proprio disappunto per gli errori tecnici commessi da atlete di 13/14 anni, alcune delle quali sarebbero uscite dal campo in lacrime perché rimproverate o sostituite.

Avviate le necessarie indagini ed acquisito il materiale fornito dal Safeguarding Office, la Procura Federale procedeva all'audizione degli esponenti, i quali confermavano i fatti oggetto dell'esposto, nonché a quella dell'incolpato, il quale riferiva di aver avuto contrasti solo con la madre dell'atleta ma non anche con la stessa.

Perveniva poi una mail da parte dell'Avv. Priscilla Palombi, la quale trasmetteva il mandato difensivo rilasciatogli dall'incolpato e richiedeva copia degli atti, preannunciando un successivo contatto con la Procura per un eventuale accordo per l'applicazione di una sanzione concordata.

In assenza di successive comunicazioni, ritenuta comunque provata la responsabilità disciplinare del tecnico, la Procura Federale provvedeva a deferirlo dinanzi a questo Tribunale che pertanto fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26.11.2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more dell'udienza, perveniva una memoria difensiva a firma del legale Avv. Priscilla Palombi nella quale, rilevata ed eccepita la totale carenza di prova in ordine agli addebiti mossi al deferito, nonché l'estrema genericità degli stessi, si formulavano richieste istruttorie (prova orale e documentale) e si concludeva per il proscioglimento dell'incolpato o, in subordine, per l'irrogazione di una sanzione ridotta *“alla luce della buona fede e lealtà sportiva che il tecnico ha applicato.”*

All'udienza del 26.11.2025 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Umberto Pantanella il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'irrogazione di idonea sanzione a carico del medesimo. Compariva altresì il deferito assistito dall'Avv. Priscilla Palombi la quale si riportava alla memoria versata in atti ed alle conclusioni ivi riportate.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che l'impianto probatorio offerto dalla Procura a sostegno dell'atto di deferimento non abbia la specificità, la rilevanza e la concludenza necessarie a legittimare un giudizio di colpevolezza ai danni dell'odierno prevenuto.

Non risultano infatti acquisiti elementi probatori idonei a comprovare la fondatezza delle accuse mosse dai genitori dell'atleta nei riguardi dell'allenatore, mentre risulta per tabulas che – anche dopo l'infortunio subito nella stagione 2023/24 e dopo i contrasti insorti con i genitori sui tempi e sulle modalità di ripresa dell'attività sportiva – la giovane atleta abbia comunque giocato nei due campionati di riferimento e scelto di continuare a praticare la pallavolo nel medesimo sodalizio anche nella stagione successiva.

Questo Tribunale condivide senza riserve l'importanza dei valori anche ludici ed educativi richiamati dai genitori esponenti, ma non ravvede nel caso di specie comportamenti accertati ed ascrivibili al tecnico che possano risultare contrari a detti valori.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti dell'incolpato sig. Quimi Catalan Davide Steven.

Roma, 27 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 Dicembre 2025